



LEGA NAVALE ITALIANA

SEZIONE DI ORTONA

LNI

“Regolamento Interno della sede nautica”

Pagina
1 di 33



LEGA NAVALE ITALIANA

Sezione di Ortona

REGOLAMENTO INTERNO DELLA SEDE NAUTICA

Revisione	Data	Descrizione
A	16/12/2018	Prima emissione. Approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 16 Dicembre 2018



LEGA NAVALE ITALIANA

SEZIONE DI ORTONA

LNI

Pagina
2 di 33

“Regolamento Interno della sede nautica”

PREMESSA	3
Capo I Principi generali	4
1. Pubblicità e trasparenza	4
2. Posti provvisori	5
3. Assegnazioni riservate ai disabili.....	5
4. Quota sociale per il posto barca	6
Capo II Requisiti e condizioni per l’assegnazione dei posti barca	8
5. Titolarità dell’assegnazione	8
6. Divieto di cumulo nelle assegnazioni	8
7. Regime proprietario dell’unità da diporto.....	8
8. Condizioni per l’assegnazione e il mantenimento	9
9. Esonero responsabilità della LNI e della S.P. per danni e furti totali o parziali	10
10. Inalienabilità del posto barca.	10
11. Trasmissibilità dell’assegnazione agli eredi.....	11
12. Intrasmissibilità dell’assegnazione a soci comproprietari.....	11
13. Effetti dei provvedimenti disciplinari	11
Capo III Graduatoria di merito	12
14. Graduatoria di merito.....	12
15. Presentazione della domanda	13
16. Entrata in vigore della graduatoria. Reclami e ricorsi.....	13
17. Pubblicazione ed efficacia della graduatoria.....	14
18. Divieto di assegnazione a tempo indeterminato.....	14
19. Unità in comproprietà. Divieto di cumulo dei punteggi	14
Capo IV Decadenza dall’assegnazione del posto barca	15
20. Cause di decadenza	15
21. Esclusione dalla graduatoria di merito.....	16
22. Revoca definitiva	16
Capo V Regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche.	17
23. Regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche. Disciplina residuale.	17
24. Approvazione dell’assemblea dei soci.	18
25. Controllo della Presidenza Nazionale	18
Capo VI Disposizioni finali. Prima applicazione	19
26. Entrata in vigore. Prima applicazione.	19
27. Esenzioni.....	19
Capo VII Disciplina residuale	19
28. Modalità per la rimozione forzata.....	19
29. Alaggio, varo, rimessaggio, stazionamento, uso attrezzature	20
30 Disposizioni per l’ormeggio.....	23
31. Deposito materiali	24
32. Servizi igienici, docce, stipetti	24
33. Rapporti con il personale addetto.....	24
34. Attività sportive	25
35. Norme transitorie	26
ALLEGATI	26



LEGA NAVALE ITALIANA

SEZIONE DI ORTONA

LNI

Pagina
3 di 33

“Regolamento interno della sede nautica”

PREMESSA

Il presente regolamento è basato sul testo delle linee guida emanato dalla P.N., che disciplina la gestione dei posti barca di cui sono titolari le Sezioni, le Delegazioni, i Centri nautici dell'Ente, di seguito denominati “strutture periferiche”, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto.

Le norme in esso contenute si applicano a tutte le strutture periferiche della Lega Navale Italiana, in relazione a provvedimenti concessori, ovvero d'altra natura, rilasciati dalle pubbliche Amministrazioni competenti, riassumendo ed integrando quanto stabilito dalle circolari della P.N. n. 125 04/01/1993, n. 134 16/11/1993, n. 176 05/06/1998, n. 183 26/07/1999, n. 226 23/09/2005, n. 229 21/11/2005, che vengono sostituite dal presente regolamento.

Pertanto, le disposizioni di cui al presente regolamento disciplinano l'assegnazione, il mantenimento, nonché la decadenza in capo ai soci dal godimento della sistemazione d'ormeggio o di stazionamento a terra di natanti ed imbarcazioni di proprietà dei medesimi.

Esse costituiscono concreta applicazione dei seguenti principi fondamentali di cui agli art. 3, n.1 e 7, n.2 (tesseramento soci), 34, n. 3 (Registro naviglio), del Regolamento allo Statuto e disciplinano:

- a) la frequenza della sede nautica e l'utilizzo dei posti barca e degli altri servizi sociali, che sono riservati esclusivamente ai soci (con il tesseramento necessario ed indispensabile anche ai fini assicurativi e fiscali). L'iscrizione è obbligatoria anche per i familiari che frequentano la sede nautica e utilizzano i servizi con continuità. Gli eventuali ospiti saltuari dei soci (familiari e non) debbono essere registrati sull'apposito registro-ospiti di ogni s.p., purché tale ospitalità non assuma carattere continuativo;
- b) l'esplicito divieto di concessione del servizio sociale (posto barca) a tempo indeterminato, onde poter consentire a tutti i soci di accedere al beneficio;
- c) la formazione di graduatorie per l'assegnazione ed il rinnovo annuale dei posti barca e di altri servizi sociali in base a criteri di merito, con modalità di attribuzione del punteggio stabilite con il presente regolamento in conformità alle direttive nazionali;
- d) l'iscrizione dell'unità da diporto nel Registro del Naviglio della L.N.I., in corso di validità. Pertanto, ai sensi dell'art. 34, comma 3°, del Regolamento allo Statuto della LNI, è fatto divieto assoluto al Socio assegnatario del posto barca di utilizzare la propria unità per “attività commerciali o lucrative di qualsiasi genere, anche al di fuori della sede nautica della struttura periferica”, (indipendentemente da quanto previsto dall'art. 49 bis del Codice della nautica da diporto in materia di “Noleggio occasionale”);
- e) l'impegno del socio assegnatario di utilizzare l'unità da diporto con continuità e di assecondare l'opera di propaganda della propria Struttura Periferica mettendo l'unità stessa a completa disposizione della Dirigenza, anche saltuariamente, previo adeguato preavviso;
- f) la decadenza dall'assegnazione annuale per i casi stabiliti;
- g) la formale accettazione della normativa specifica di esplicito riconoscimento del debito delle somme dovute a titolo di quote sociali posti barca, ex art. 30 comma 2, lett. d dello Statuto



LEGA NAVALE ITALIANA

SEZIONE DI ORTONA

LNI

Pagina
4 di 33

“Regolamento interno della sede nautica”

della LNI, per il posto barca da parte del socio assegnatario, comprensiva delle clausole riportate nel fac-simile in allegato.

Capo I

Principi generali

1. Pubblicità e trasparenza

La Sezione di Ortona:

a) dispone di sistemazioni di posti barca in acqua e di stazionamento a terra indicate nella lista, riportata di seguito, della composizione delle strutture, delle pertinenze, e dei beni mobili sociali che possono essere:

- assegnati in uso temporaneo esclusivo ai Soci, per la durata massima di 1 anno, a seguito di quanto previsto al Capo III del presente Regolamento per la graduatoria di merito;
- destinati alle sole attività istituzionali (posti per barche assistenza, scuola, sociali, e relative attrezzature, motori, oltre a stipetti, ecc.), collocati al di fuori della graduatoria di merito, nonché quelli previsti per riserva di legge;

b) è tenuta annualmente a confermare o aggiornare con provvedimento formale, predisposto dal Consiglio Direttivo locale ed approvato dall'Assemblea dei soci, il numero di posti di barca in mare e di stazionamento a terra disponibili stabilito in funzione di elementi, anche variabili nel tempo, in relazione a:

- dimensioni e caratteristiche dell'area in concessione;
- profondità dei fondali;
- spazi di manovra;
- caratteristiche fisiche degli ormeggi e dei posti di stazionamento a terra, con definizione delle modalità di alaggio / varo per questi ultimi, ove disponibili mezzi meccanici.

Il provvedimento di cui al punto b) (piano d'ormeggi) è reso noto con idonee forme di pubblicità, ed è soggetto all'approvazione dell'Assemblea dei soci, convocata ai sensi dell'art. 24 del Regolamento allo Statuto, con la maggioranza qualificata dei 3/5 dei votanti.

E' facoltà della S.P. di confermare con provvedimento motivato del C.D. la volontà espressa dall'Assemblea dei Soci di cui al punto b), da emanarsi entro il 30 settembre di ogni anno, senza convocare una nuova Assemblea per tali fini, quando, negli anni successivi, NON vi siano rilevanti modifiche alle strutture sociali, ovvero ai posti barca disponibili, tali da determinare significative variazioni nell'assegnazione dei posti barca e/o delle pertinenze assegnate ai Soci.



LEGA NAVALE ITALIANA

SEZIONE DI ORTONA

LNI

Pagina
5 di 33

“Regolamento interno della sede nautica”

2. Posti provvisori

Con determinazione del C.D. di sezione, nella deliberazione annuale dei posti barca a disposizione dei soci, le strutture periferiche possono prevedere la facoltà di utilizzare uno o più posti, in acqua o a terra, per ragioni di ospitalità. In tal caso, i relativi posti sono collocati al di fuori della graduatoria di merito.

Le norme di cui al comma precedente devono prevedere che le ragioni di ospitalità, comunque legate a fini istituzionali, debbano rivestire carattere temporaneo ed essere avulse da qualsiasi finalità commerciale.

Le unità da diporto di passaggio, munite di tessera d'iscrizione al Registro del naviglio della LNI, in corso di validità, purché battenti bandiera di Stato appartenente alla Comunità Europea, hanno diritto ad essere ospitate gratuitamente dalle strutture periferiche per i primi tre giorni di sosta, salvo un eventuale contributo forfettario stabilito per la copertura dei meri costi fissi quali a titolo di esempio non esaustivo acqua, energia elettrica, guardiania, segreteria, uso e pulizia locali docce, raccolta rifiuti, ecc.

In caso di sosta superiore ai 3 (tre) giorni, è richiesto un contributo associativo per il posto barca giornaliero.

Come previsto dall'Art. 8-i, i posti temporaneamente liberi possono essere impiegati dal C.D. come posti provvisori, così come i posti in attesa di assegnazione.

3. Assegnazioni riservate ai disabili

Nel rispetto delle finalità statutarie della Lega Navale Italiana, ed in funzione della disponibilità dei posti barca, le strutture periferiche debbono riservare i posti ai soci disabili nella misura stabilita dall'art. 49 nonies, comma 3°, del Codice della Nautica da diporto e succ. mod. ed integrazioni.

Ai fini dell'assegnazione di tali eventuali posti riservati, il C.D. di sezione applicherà una procedura privilegiata di assegnazione, fuori graduatoria di merito, per soddisfare richieste da parte di soci disabili.

Al fine di garantire l'effettivo godimento dei suddetti posti riservati la sezione ha reso accessibile la sede nautica anche alle persone con disabilità motoria che impiegano la carrozzina.

I richiedenti devono presentare domanda corredata da apposito certificato rilasciato dalla competente Autorità Sanitaria, ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, comma 3.

In ogni caso la titolarità del posto barca privilegiato deve essere riconosciuto solo ed esclusivamente alla persona diversamente abile.

E' fatto divieto assoluto l'utilizzo dell'imbarcazione da parte di familiari e/o accompagnatori senza la presenza a bordo del titolare dell'assegnazione privilegiata, se non espressamente autorizzato dal Presidente di sezione o suo delegato per comprovate e documentate esigenze (es. manutenzione natante).



LEGA NAVALE ITALIANA

SEZIONE DI ORTONA

LNI

Pagina
6 di 33

“Regolamento interno della sede nautica”

E' parimenti proibito il subentro personale nell'assegnazione privilegiata del posto barca da parte di terzi (familiari e non).

Qualora il numero delle domande sia superiore alla disponibilità dei posti riservati, sarà data priorità ai soci con disabilità motoria, ed in caso di parità di punteggio tra i suddetti soci, saranno utilizzati i parametri previsti dalla graduatoria di merito.

Per esigenze di promozione sociale oppure di ospitalità saltuaria, la S.P. ha facoltà di concedere ad eventuali ospiti disabili, in eccezionale deroga alla norma regolamentare sull'uso delle strutture della sede nautica riservato esclusivamente ai soci, l'uso temporaneo delle proprie attrezzature per agevolare l'imbarco e lo sbarco degli stessi che ne facciano richiesta, previa sottoscrizione da parte degli stessi ospiti disabili di idonea ed integrale liberatoria di responsabilità in favore della Lega Navale Italiana, del C.D. di sezione e degli operatori presenti alle manovre.

4. Quota sociale per il posto barca

La quota nazionale da corrispondere per il tesseramento è determinata dalla Presidenza Nazionale della L.N.I., la quota sociale di frequentazione per il tesseramento e per l'assegnazione del posto barca è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo della struttura periferica.

In conformità all'Art. 6, n. 4 del Regolamento allo Statuto, la sezione applica al Socio una quota una tantum c.d. di entrata a fondo perduto, alla prima assegnazione, in relazione ai servizi resi e per l'allestimento del posto barca assegnato.

I Soci sono tenuti a versare le quote di tesseramento, di frequentazione e per il posto barca entro il 31 marzo esclusivamente tramite versamento con C/C postale o bonifico bancario. I Soci che versano le quote suddette dopo la scadenza sono tenuti al versamento di una indennità di mora come stabilito dall'art. 7 del Regolamento allo Statuto.

Le quote sociali per il posto barca sono da corrispondere o in unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno o, su richiesta motivata dell'interessato, in due rate di uguale importo con prima rata entro il 31 marzo e seconda rata entro e non oltre il 30 giugno. Nel primo caso, ove non si provveda nel termine indicato, sarà applicata una indennità di mora pari al 10% dell'importo dovuto se comunque si provvede a versare l'intera quota dovuta entro il 30 giugno dell'anno di riferimento. In entrambi i casi ove la quota per il posto barca non sia versata entro i termini stabiliti (30 giugno) si perde il diritto a fruire del servizio e si resta esclusi per 3 (tre) anni consecutivi dalla assegnazione del posto barca pur restando nella Lista d'attesa.

Il Socio in nessun caso ha diritto alla restituzione delle quote posto barca già versate ed è tenuto ad effettuare il pagamento dell'intera tariffa anche nel caso in cui, assegnatario di posto, non occupi l'ormeggio o il posto a terra e questo venga momentaneamente assegnato ad altro Socio supplente. Il C.d.S., in casi eccezionali e documentati dal Socio, può autorizzare la deroga a tale principio.



LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI ORTONA

LNI

Pagina
7 di 33

“Regolamento interno della sede nautica”

Il pagamento della quota posto barca dopo la scadenza del 31/03 comporta una maggiorazione di ciascuna rata pari al 10%. Dopo il 30 giugno, quanto non pagato, verrà assoggettato ad una mora del 20%.

Classe	Lungh.	Lungh.	Larg.	Punti
1	0,01 /	4,00	1,28	5,12
2	4,01 /	4,50	1,44	6,48
3	4,51 /	5,00	1,60	8,00
4	5,01 /	5,50	1,76	9,68
5	5,51 /	6,00	1,92	11,52
6	6,01 /	6,50	2,08	13,52
7	6,51 /	7,00	2,04	14,28
8	7,01 /	7,50	2,18	16,38
9	7,51 /	8,00	2,33	18,62
10	8,01 /	8,50	2,47	21,01
11	8,51 /	9,00	2,62	23,54
12	9,01 /	9,50	2,76	26,22
13	9,51 /	10,00	2,71	27,12
14	10,01 /	10,50	2,85	29,90
15	10,51 /	11,00	2,98	32,82
16	11,01 /	11,50	3,12	35,88
17	11,51 /	12,00	3,25	39,07
18	12,01 /	12,50	3,39	42,40
19	12,51 /	13,00	3,42	43,58
20	13,01 /	13,50	3,48	46,98
21	13,51 /	14,00	3,61	50,62
22	14,01 /	14,50	3,74	54,29
23	14,51 /	15,00	3,77	58,08
24	15,01 /	15,50	3,79	56,54
25	15,51 /	16,00	3,85	60,29
26	16,01 /	16,50	3,88	64,02
27	16,51 /	17,00	4,00	68,00
28	17,01 /	17,50	4,12	72,10
29	17,51 /	18,00	4,24	76,18
30	18,01 /	18,50	4,28	80,51
31	18,51 /	19,00	4,34	84,97
32	19,01 /	19,50	4,36	89,54
33	19,51 /	20,00	4,71	94,08

La quota di frequentazione deve essere corrisposta da tutti i soci.

Per il calcolo della quota posto barca annuale si procederà nel seguente modo: viene istituita la tabella, affianco riportata, che suddivide le imbarcazioni in classi, ed il punteggio totale, ai fini dell'attribuzione della quota, per ciascuna classe, viene attribuito sulla base del prodotto tra la lunghezza reale ed una misura assegnata d'ufficio per la larghezza. Ove la larghezza ecceda le misure di appartenenza alla classe di lunghezza la quota posto barca viene calcolata sulla classe superiore ricomprendente la larghezza dell'unità da diporto in questione. Ove la larghezza non ecceda la misura indicata per la classe inferiore la quota posto barca viene calcolata sulla classe inferiore.

Il valore di ciascun punto sarà calcolato dividendo il totale delle entrate delle quote supplementari relative al bilancio preventivo dell'anno a cui si riferiscono le quote, per il totale dei punti sviluppati dalle imbarcazioni. Il totale dei punti attribuiti a ciascuna classe moltiplicato il valore in euro del punto, determinerà la quota posto barca arrotondata per eccesso all'euro superiore.

La quota di frequentazione è pari a 1,5 punti, per la quale sono previste le seguenti riduzioni di punteggio:

-soci familiari, minori, disabili e over 75 80%

Alle canoe, skiff, iole, pattini, surf in sosta vengono attribuiti 3.00 punti.

Alle derive in sosta vengono attribuiti 5.00 punti, dove per derive si intendono natanti di piccole dimensioni ad uso sportivo di classi riconosciute dalla federazione e sprovvisti di motore ausiliario

Le derive, iole, gozzi o altri mezzi utilizzati dagli appartenenti alle squadre agonistiche in sosta presso le aree sportive a loro riservate non sono soggette al pagamento della quota posto barca.

Sono previste quote per i servizi accessori a terra.

Coloro che sono già assegnatari di posto barca in mare, considerate le condizioni meteomarine particolarmente ostili, possono usufruire di posto accessorio per il rimessaggio a terra nel periodo invernale,

limitatamente ad imbarcazioni carrellate di lunghezza massima non superiore a 6 mt sempre se vi sia disponibilità.

Per i servizi accessori è prevista la maggiorazione per rimessaggio invernale del 50% della quota posto barca.



LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI ORTONA

LNI

Pagina
8 di 33

“Regolamento interno della sede nautica”

I soci non assegnatari di posto barca che usufruiscono dell'assegnazione provvisoria di un posto barca o quei soci che usufruiscono del solo servizio accessorio del rimessaggio sono tenuti al pagamento della quota di spettanza incrementata del 10%, calcolata per dodicesimo di anno ed applicata a ciascun mese o frazione di effettivo utilizzo. La frazione di mese, in entrambi i casi, è equiparata al mese intero. L'assegnazione provvisoria di un posto barca nei mesi da giugno a settembre comporta il pagamento della quota di spettanza, calcolata come sopra, incrementata del 50%.

Per le quote giornaliere riferite al transito di soci Lega Navale eccedenti i primi 3 (tre) giorni di ospitalità si applicherà il calcolo riferito alla quota di spettanza annuale diviso 365 e moltiplicata per 3. Per i primi 3 giorni sarà il C.D. a deliberare annualmente la quota forfettaria per l'uso dei servizi.

Capo II

Requisiti e condizioni per l'assegnazione dei posti barca

5. Titolarità dell'assegnazione

Il posto barca è assegnato al socio ordinario e non all'imbarcazione o al natante di proprietà. L'assegnazione del posto barca è personale e non può essere oggetto di vendita o cessione ad altro titolo per nessun motivo. L'unità ivi ormeggiata/alata può essere usata anche da familiari in linea diretta o collaterale iscritti alla L.N.I.

6. Divieto di cumulo nelle assegnazioni

Ciascun socio ordinario può essere assegnatario di un solo posto barca.

7. Regime proprietario dell'unità da diporto

E' tassativamente vietata l'assegnazione di posti barca a non soci o a soci che abbiano in comproprietà unità da diporto con non soci. L'assegnazione è altresì vietata ai soci che siano titolari, nei confronti dell'unità, di diritti diversi da quello di proprietà, quali quelli di usufrutto, di uso, di comodato, di locazione, di affitto, con le sole eccezioni del leasing nautico e del comodato d'uso stipulato con un ente istituzionale (Regioni, Province, Comuni, Autorità Portuali, A.U.S.L., ecc.) entrambe adeguatamente documentate.

La proprietà dell'unità da diporto è soggetta alle seguenti condizioni:

a) qualora l'unità non sia soggetta ad immatricolazione, il socio deve allegare alla domanda di assegnazione di posto barca un documento o una dichiarazione da cui risulti il titolo in base al quale l'unità è detenuta o posseduta.



LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI ORTONA

LNI

Pagina
9 di 33

“Regolamento interno della sede nautica”

b) in caso di comproprietà dell'unità devono essere riportati i nominativi di tutti i soci comproprietari, e deve essere indicato tra questi il nominativo del socio che assumerà la titolarità dell'assegnazione del posto barca.

c) in caso di due soli soci comproprietari, l'assegnazione può essere compiuta nei confronti del socio di maggioranza. Ove i soci comproprietari, siano più di due, l'assegnazione può essere effettuata nei confronti del socio con quota maggioritaria o paritaria.

I requisiti concernenti la proprietà dell'unità devono risultare da:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta da tutti i soci comproprietari;
- dal contratto di acquisto, da depositare in originale ovvero in copia autentica;

d) l'assegnazione di un posto barca, nel caso di soci coniugi in regime di comunione, ovvero nel caso in cui uno solo di essi sia intestatario dell'unità da diporto, può essere richiesta dal coniuge che ha maggiore punteggio anche se l'altro non ha maturato i due anni di anzianità di cui al successivo Art. 8.

8. Condizioni per l'assegnazione e il mantenimento

Per essere assegnatario di un posto barca il socio deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a) essere socio ordinario o assimilato (benemerito, onorario, sostenitore) della struttura periferica da almeno due anni, salvo il caso di eccedenza di posti barca rispetto alle domande;
- b) essere in regola con il tesseramento per l'anno in corso e con il pagamento dell'eventuale quota una tantum di entrata, di cui all'Art. 4 (b);
- c) oltre a disporre dell'unità da diporto secondo quanto stabilito dal precedente articolo 7, il socio deve altresì dichiarare che la sua unità batte bandiera di Stato appartenente alla Comunità Europea;
- d) avere iscritto l'unità da diporto nel Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana ed essere in regola con il versamento della relativa quota di iscrizione annuale;
- e) aver ottemperato agli obblighi di legge per quanto attiene all'assicurazione obbligatoria dell'unità relativamente alla responsabilità civile;
- f) aver presentato nei termini l'istanza di assegnazione del posto barca (vds. allegato al presente regolamento), che deve contenere:

1. una dichiarazione di essere a conoscenza ed accettare che la concessione del posto barca non implica, in alcun caso, la presa in custodia dell'unità da diporto da parte della sezione e pertanto essa resta in affidamento del proprietario titolare dell'assegnazione. A tal fine, i Soci assegnatari, prima dell'occupazione del posto o all'atto del rinnovo annuale, dovranno consegnare altresì fotocopia della suddetta polizza assicurativa, valida e con validità rinnovata per tutto il periodo dell'assegnazione del posto;

2. una clausola, da sottoscrivere, di manleva di ogni responsabilità della S.P. per il furto, anche parziale, del natante/imbarcazione, contenuto nella predetta istanza. Coloro i quali saranno sprovvisti di tale copertura assicurativa e si rifiuteranno di sottoscrivere la predetta manleva di responsabilità, non potranno in nessun caso essere assegnatari di posto barca.



LEGA NAVALE ITALIANA

SEZIONE DI ORTONA

LNI

Pagina
10 di 33

“Regolamento interno della sede nautica”

g) assumere l'impegno di utilizzare l'unità da diporto in modo da assecondare l'opera di propaganda della struttura periferica di appartenenza, secondo i principi di cui all'articolo 3 dello Statuto.

h) utilizzare con continuità i Servizi Sociali in assegnazione, salvo cause motivate per iscritto e accettate dal C.D.

i) comunicare i periodi di assenza superiori alle 48 ore onde consentire il proficuo utilizzo dei posti barca da parte della Struttura Periferica;

l) conseguire ogni anno il punteggio minimo stabilito dal regolamento della graduatoria di merito, per ottenere il rinnovo annuale dell'assegnazione, salvo giustificato motivo comunicato per iscritto e accettato dal C.D. per sospendere il provvedimento di revoca.

m) essere in possesso di patente nautica o aver frequentato presso la sezione un Corso Formativo di Base per la navigazione (Circolari della Presidenza Nazionale n° 213, del 19/02/2003 e n° 293, del 09/03/2018), sono esclusi dall'obbligo i possessori di derive e altri natanti sprovvisti di motore ausiliario

9. Esonero responsabilità della LNI e della S.P. per danni e furti totali o parziali

I Soci assegnatari, con la sottoscrizione del modulo di assegnazione del posto barca, dichiareranno con clausola duplicemente sottoscritta ai sensi degli art. 1341 e 1342 cod. civ, di essere edotti e consapevoli che la Lega Navale Italiana e i Dirigenti delle strutture periferiche, svolgendo attività gratuita e volontaria:

a. non assumono alcuna responsabilità per danni a persone o a cose indebitamente introdotte o introdottesi illegalmente nell'area della Base Nautica di appartenenza del Socio;

b. non rispondono dei danni dipendenti da condizioni meteo sfavorevoli o di danni che possono derivare da eventuali furti totali, parziali e/o atti vandalici. La L.N.I. e i Dirigenti della sezione non assumono eventuali responsabilità in caso di mancata stipula o rinnovo di idonea assicurazione per R.C. da parte del Socio danneggiante.

c. non rispondono in nessun caso dei danni derivanti alle persone e alle cose, sia durante la sosta dell'imbarcazione all'ormeggio o in secco, sia durante le operazioni di alaggio e di varo od altro con mezzi propri che dovranno avvenire in tal caso a spese, cura e carico del Socio assegnatario.

10. Inalienabilità del posto barca.

1) Il posto barca è assegnato, con durata annuale, rinnovabile, al socio dalla struttura periferica di appartenenza, la quale resta l'esclusiva titolare del rapporto concessorio con l'Amministrazione pubblica. Esso non è cedibile né alienabile con o senza l'unità da diporto che lo occupa. Per l'effetto, è da considerarsi nulla, ai sensi dell'articolo 1418 c.c., ogni diversa pattuizione in contrasto con le norme del presente regolamento.



LEGA NAVALE ITALIANA

SEZIONE DI ORTONA

LNI

Pagina
11 di 33

“Regolamento interno della sede nautica”

2) In caso di autofinanziamento di strutture e/o di posti barca, il C.D. può adottare la soluzione di richiedere ai soci assegnatari l'anticipazione alla sezione di una o più annualità di quote sociali per i posti barca / servizi, con delibera approvata dall'Assemblea dei soci della sezione, nei limiti e nelle forme di cui all'art. 33, comma 5, del Regolamento allo Statuto. Le quote sociali anticipate non configurano alcuna forma di alienazione dei posti, e vanno scalate dai contributi degli anni successivi secondo la tempistica approvata dall'Assemblea dei soci. Tale tempistica non costituisce in alcun modo un “diritto” sulla durata dell'assegnazione, che resta annuale con l'obbligo dei soci di ottemperare alle disposizioni della graduatoria di merito per ottenere il rinnovo. Nell'eventualità di un socio privo dei requisiti per il rinnovo del posto barca, o che intende rinunciare all'assegnazione, la quota residua delle annualità anticipate è resa al socio che si trova nelle condizioni di dover lasciare libero il posto barca.

11. Trasmissibilità dell'assegnazione agli eredi

In caso di decesso del socio titolare, l'assegnazione è confermata per l'anno corrente, salvo rinuncia degli aventi diritto, in testa agli eredi del de cuius entro il secondo grado, purché siano soci della Lega Navale Italiana. Per l'anno successivo al fine del mantenimento dell'assegnazione del posto barca si richiama l'art. 8.

12. Intrasmissibilità dell'assegnazione a soci comproprietari

In nessun caso l'eventuale società nella comproprietà di una barca può dare luogo alla trasmissione del posto barca da parte del socio assegnatario al comproprietario.

13. Effetti dei provvedimenti disciplinari

Nel caso in cui al socio siano stati irrogati provvedimenti disciplinari definitivi, che comportino la sospensione dalla frequenza della sede sociale e nautica ovvero dall'esercizio dei diritti di socio, questi avrà accesso alle strutture per il tempo strettamente necessario per curare le attrezzature di pertinenza, ovvero per trasferire altrove l'unità per tutta la durata della sanzione irrogata.



LEGA NAVALE ITALIANA

SEZIONE DI ORTONA

LNI

Pagina
12 di 33

“Regolamento interno della sede nautica”

Capo III

Graduatoria di merito

14. Graduatoria di merito

Gli organi di governo delle strutture periferiche predispongono annualmente la graduatoria di merito dei soci. La graduatoria di merito costituisce lo strumento esclusivo attraverso cui il socio può ottenere la prima assegnazione, o il successivo mantenimento del posto barca, e il godimento degli eventuali servizi accessori forniti dalla struttura periferica. (A titolo esemplificativo: parcheggi, piazzuole, posto ombrelloni, uso delle unità di proprietà della struttura, etc.).

Sono tassativamente escluse le previsioni di esenzioni alla partecipazione alle attività sociali, le assegnazioni privilegiate per soci e/o componenti del C.D. e l'attribuzione di punteggio per manifestazioni non istituzionali.

La graduatoria di merito definitiva, deve essere pubblicata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

L'assegnazione del posto barca è determinata secondo la graduatoria annuale dei soci aventi diritto formata sulla base dei rispettivi punti di merito, attribuiti secondo i parametri di cui alla Tabella allegata al presente regolamento

L'attribuzione dei punti di merito è incompatibile con la corresponsione di compensi, emolumenti o altri vantaggi di natura patrimoniale, comunque denominati, con la sola esclusione dei rimborsi delle spese vive eventualmente sostenute dal socio (precedentemente autorizzate)

Il mantenimento dell'assegnazione del posto barca per più anni consecutivi è subordinato al conseguimento da parte del socio del punteggio minimo di merito stabilito dal presente Regolamento interno della Struttura Periferica in relazione ai posti barca disponibili, pari a 3 punti/anno.

I punti di merito per conseguire l'assegnazione/mantenimento annuale sono consumati al termine del periodo di assegnazione e devono essere espunti ogni anno dal computo della graduatoria di merito ad eccezione dei punti di anzianità di tesseramento.

A parità di punteggio prevarrà il socio con più anzianità di iscrizione. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

La lista di attesa sarà pertanto costituita dai soci non assegnatari di posto barca e andrà utilizzata a scorrimento nei casi previsti dai successivi art. 20, 21 e 22 del presente regolamento.

Il posto barca viene assegnato in relazione alla disponibilità di posti adatti alle dimensioni e tipologia dell'unità da diporto secondo il piano d'ormeggi e fino ad esaurimento iniziando dal Socio primo in graduatoria. Nel caso di posti disponibili ma non adatti all'unità da diporto del Socio si scorre la graduatoria fino al primo Socio proprietario di una unità da diporto o natante adatto al posto disponibile. Il Socio che pur utilmente collocato in graduatoria non trova assegnazione a causa delle dimensioni o tipologia dell'unità da diporto resta in lista d'attesa fino a quando non si libera un posto adatto alla sua unità da diporto.



LEGA NAVALE ITALIANA

SEZIONE DI ORTONA

LNI

Pagina
13 di 33

15. Presentazione della domanda

Per essere compreso nella graduatoria di merito annuale per le attività svolte il socio deve presentare apposita domanda alla struttura periferica, con pedissequo modello di accreditalmento del punteggio conseguito in virtù delle attività svolte dal Socio durante l'anno secondo lo schema dei facsimili allegati al presente Regolamento.

I termini di presentazione della domanda e della documentazione richiesta sono tassativamente fissati nel giorno 15 novembre di ogni anno.

Ricevute le domande dei Soci richiedenti, corredate dal modulo di accreditalmento del punteggio conseguito, il C.D. della sezione entro il 1 dicembre, provvederà a:

- a. Svolgere gli opportuni controlli di regolarità delle predette istanze, di verifica delle attività svolte dai soci e di formazione della lista dei risultati finali;
- b. Pubblicare la graduatoria provvisoria di assegnazione dei posti barca;
- c. Comunicare al Socio con lettera o altro mezzo equipollente (PEC; ecc.):
 - Le quote del tesseramento ed i contributi associativi per il rinnovo annuale accordato ai soci assegnatari in regola con gli adempimenti stabiliti
 - La decadenza dal rinnovo delle assegnazioni ai soci che risultano non aver conseguito nell'anno trascorso i punti previsti della graduatoria di merito ed utilizzato in maniera continuativa la barca
- d. Assegnare i nuovi posti disponibili (fra cui quelli liberati in quanto "non rinnovati" ai precedenti assegnatari annuali, per mancato uso dell'unità e/o per mancata attività di merito): tali posti possono essere assegnati ai Soci richiedenti che risultano detenere il necessario e verificato punteggio
- e. Esporre la graduatoria definitiva in bacheca.

16. Entrata in vigore della graduatoria. Reclami e ricorsi.

La graduatoria di merito, congelata al 31 dicembre e valida per l'assegnazione/mantenimento nell'anno successivo, in ogni sua componente, entra in vigore dalla data di pubblicazione nella bacheca della struttura o nell'Albo sociale, e mantiene validità fino alla pubblicazione della graduatoria di merito dell'anno successivo.

Al fine di consentire la rettifica di errori materiali nella compilazione, o di procedere a correzioni nell'attribuzione dei punteggi, ovvero di sollevare qualunque altro tipo di doglianza avverso la loro posizione in graduatoria, i soci interessati possono proporre reclamo, in forma scritta, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data della pubblicazione della graduatoria medesima. Il reclamo, indirizzato all'organo al vertice della struttura periferica, viene da questi deciso entro 15 giorni dalla ricezione.

Avverso la decisione negativa è ammesso ricorso, entro i successivi 15 giorni dalla comunicazione, innanzi al Collegio dei Probiviri di Sezione o, per le Delegazioni e le strutture



LEGA NAVALE ITALIANA

SEZIONE DI ORTONA

LNI

Pagina
14 di 33

“Regolamento interno della sede nautica”

periferiche commissariate, innanzi al Delegato regionale, seguendo, per quanto compatibile, la procedura dettata dalle norme dello Statuto e del Regolamento allo Statuto in materia di contenzioso amministrativo tra gli organi della struttura periferica ed i soci.

Salvo diversa deliberazione dell'organo decidente, la proposizione del reclamo non sospende l'efficacia della graduatoria.

La proposizione di un reclamo o di un ricorso manifestamente infondato, ovvero presentato a meri fini dilatori o emulativi, può esporre il socio a procedimento disciplinare per violazione del combinato disposto degli articoli 5 dello Statuto, e 3 ed 8 del Regolamento allo Statuto.

17. Pubblicazione ed efficacia della graduatoria.

La pubblicazione della graduatoria annuale di merito conferisce ai soci in essa iscritti una legittima aspettativa di diritto. Essa non può essere derogata o modificata se non per errore di calcolo nell'attribuzione dei punteggi, ovvero per decadenza dichiarata ai sensi del successivo articolo 20, comma secondo, del presente regolamento.

18. Divieto di assegnazione a tempo indeterminato

Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, lett. b) e d), dello Statuto, ed allo scopo di consentire a tutti i soci di accedere al beneficio, nel tempo ed in base alle priorità stabilite dal presente regolamento, è vietata l'assegnazione di posti barca a tempo indeterminato.

19. Unità in comproprietà. Divieto di cumulo dei punteggi

I punteggi attribuiti ai soci comproprietari di un'unità da diporto non sono cumulabili ai fini della formazione della graduatoria di merito, relativamente all'unità in comproprietà.

Per l'effetto, ai fini dell'assegnazione/mantenimento sono conteggiati i soli punti maturati dal socio che è indicato come assegnatario o aspirante tale.

I punteggi maturati dai singoli soci comproprietari, da computarsi in ogni caso, diventano fruibili da parte di ciascun socio nel caso di scioglimento della comunione ovvero di cessione, a qualsiasi titolo, della quota proprietaria, ma solo per la richieste di una nuova assegnazione, fermo restando quanto stabilito dall'Art. 12 sull'intrasmissibilità dell'assegnazione a soci comproprietari.



LEGA NAVALE ITALIANA

SEZIONE DI ORTONA

LNI

Pagina
15 di 33

“Regolamento interno della sede nautica”

Capo IV

Decadenza dall'assegnazione del posto barca

20. Cause di decadenza

Costituiscono cause di decadenza dall'assegnazione del posto barca:

- a) la perdita della qualità di socio, per una delle cause previste dall'articolo 6 dello Statuto;
- b) il mancato pagamento della quota associativa annuale, ivi comprese le indennità di mora entro la data del 30 settembre di ogni anno, della quota d'iscrizione dell'unità da diporto al Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana, della quota sociale per il posto barca e dell'eventuale quota di entrata a fondo perduto contestualmente al rilascio dell'Assegnazione, di cui al precedente articolo 4;
- c) la grave inosservanza rilevata delle norme in materia di sicurezza;
- d) la mancata tenuta in buone condizioni di efficienza e di navigabilità della propria imbarcazione;
- e) la mancata occupazione del posto barca, entro il termine di un anno dall'assegnazione, ovvero entro un anno dalla perdita o vendita dell'imbarcazione, senza giustificato motivo, motivato per iscritto e accettato dal C.D.;
- f) il mancato utilizzo con continuità del posto barca in assegnazione, minimo sei volte l'anno validata tramite comunicazione, anche per posta elettronica, sms o whatsapp, salvo cause motivate per iscritto e accettate dal C.D. Le cause di forza maggiore non potranno essere adottate nel caso delle società nella proprietà delle barche;
- g) il rifiuto ingiustificato di utilizzare la propria unità da diporto per l'espletamento di attività istituzionali, stabilite dagli organi di governo della struttura periferica in applicazione dell'articolo 3, n. 1, dello Statuto;
- h) il mancato conseguimento del punteggio di attività della graduatoria di merito necessario per ottenere il rinnovo annuale dell'assegnazione, salvo cause di forza maggiore motivate per iscritto e accettate dal C.D.;
- i) l'utilizzo dell'assegnazione in difformità da quanto stabilito dalla struttura periferica, con particolare riferimento alle dimensioni ed alla allocazione;
- j) il mancato rispetto delle disposizioni, stabilite dal regolamento della struttura periferica, riguardanti qualità e dimensione degli ormeggi delle barche, dei parabordi, delle sospensioni, ecc.;
- k) il mancato indennizzo dei danni causati dall'assegnatario ad altri Soci o alla Sezione;



LEGA NAVALE ITALIANA

SEZIONE DI ORTONA

LNI

Pagina
16 di 33

“Regolamento interno della sede nautica”

- l) l'utilizzo dell'unità fruitrice del posto barca assegnato per lo svolgimento di attività commerciale e/o lucrativa di qualsiasi genere, anche al di fuori della sede nautica della struttura periferica;
- m) la mancata messa a terra e depennamento dal Naviglio (in caso di vendita a non soci) della barca prima della sua vendita formale ad estranei al Sodalizio o a soci non assegnatari di posto barca;
- n) il mancato rispetto delle disposizioni riguardanti l'obbligo di assicurazione r.c. dell'unità da diporto.

La decadenza, ove le giustificazioni del Socio, ovvero l'eventuale causa di forza maggiore addotta, non vengano accolte dalla S.P, è dichiarata con provvedimento del Consiglio Direttivo, avverso cui è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, innanzi al Collegio dei Probiviri di Sezione o, per le Delegazioni e le strutture periferiche commissariate, innanzi al Delegato Regionale, seguendo, per quanto compatibile, la procedura dettata dalle norme dello Statuto e del Regolamento allo Statuto in materia di contenzioso amministrativo tra gli organi della struttura periferica ed i soci.

21. Esclusione dalla graduatoria di merito.

I soci dichiarati decaduti dall'assegnazione di posto barca, per uno dei motivi di cui alle lettere a),b),c),g), dell'art. 20 sono esclusi oltre che dalla graduatoria di merito per l'anno corrente, anche da quelle relative ai due anni solari successivi a quello in cui è stata dichiarata la decadenza a titolo di sanzione accessoria.

22. Revoca definitiva

L'eventuale giustificato motivo per causa di forza maggiore all'origine della mancata occupazione del posto barca (art. 20-e), o mancato utilizzo con continuità dei Servizi Sociali in concessione (art. 20-f), o mancato conseguimento del punteggio minimo di graduatoria di merito necessario per il mantenimento (art. 20-h) (cause di decadenza dall'assegnazione del posto barca), che deve essere comunicato dal socio per iscritto ed essere accettato con delibera dal C.D., non può essere reiterato oltre il terzo anno consecutivo: dopo tale termine è obbligatoria la revoca dell'assegnazione che diviene così esecutiva e inappellabile.



LEGA NAVALE ITALIANA

SEZIONE DI ORTONA

LNI

Pagina
17 di 33

“Regolamento interno della sede nautica”

Capo V

Regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche.

23. Regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche. Disciplina residuale.

Considerato che:

- le strutture periferiche titolari di concessioni demaniali per posti barca di unità da diporto sono tenute a disciplinare con proprio regolamento interno l'assegnazione / mantenimento di posti barca ai soci con l'applicazione della graduatoria di merito.
- i predetti regolamenti locali devono risultare conformi alle norme ed ai principi contenuti nel regolamento nazionale.

Si precisa quanto segue:

- a. La sezione gestisce un registro (elettronico) di tutte le unità di proprietà della struttura periferica o dei soci. Il registro contiene il nominativo del socio assegnatario unitamente ai dati identificativi e tecnici dell'unità, aggiornato in coerenza con i dati inseriti nella procedura telematica di iscrizione al Registro del naviglio della Lega Navale Italiana (come da relative domande presentate dai soci sull'apposito modulo), e con le etichette annuali stampate dalla procedura telematica, da apporre sulla tessera del naviglio per attestarne la validità;
- b. Le modalità, l'elenco della documentazione richiesta ed i termini di presentazione della domanda per l'inserimento dei punti delle attività svolte nella graduatoria di merito sono definiti nell'art. 15 del presente regolamento;
- c. La possibilità di assegnare punti valevoli per l'inserimento nella graduatoria di merito è regolamentata dal precedente articolo 14, nei limiti stabiliti dalla Tabella allegata al presente regolamento. Il punteggio massimo complessivo attribuibile in relazione a specifiche attività locali o a particolari benemerienze dei soci non può essere superiore a 2 punti;
- d. Le modalità e le cautele richieste per la rimozione forzata dell'unità da diporto in caso di decadenza dall'assegnazione, ovvero per altra causa determinata da urgenza o necessità, qualora il socio non ottemperi al relativo provvedimento per negligenza o per altro motivo, sono definite nell' **Art. 28**, secondo quanto stabilito dalla lettera M della lettera di Assegnazione del Posto barca (allegata), sottoscritta per accettazione dal socio assegnatario;
- e. Rientra nelle facoltà degli organi di governo della struttura periferica la variazione dei posti barca nell'ambito della sede nautica, per motivate necessità tecniche, operative o organizzative, da formalizzarsi con apposita delibera;
- f. E' obbligo del socio assegnatario di comunicare formalmente alla struttura periferica ogni uscita in mare che si protragga oltre le 48 ore, nonché la prevista durata dell'assenza;
- g. E' facoltà del C.D. della sezione di utilizzare temporaneamente il posto barca vacante, per esigenze della sede ovvero di ospitalità nei confronti di soci di passaggio e unità da diporto in transito;



LEGA NAVALE ITALIANA

SEZIONE DI ORTONA

LNI

Pagina
18 di 33

“Regolamento interno della sede nautica”

- h. Le modalità per l'alaggio, il varo, il rimessaggio, e lo stazionamento a terra delle unità da diporto, inclusa la disciplina per l'utilizzo delle attrezzature (verricelli e gru, invasature, selle, etc.) sono definite nell' **Art. 29**;
- i. Le disposizioni di dettaglio per l'ormeggio (uso dei parabordi, delle cime d'ormeggio, del sistema antistrappo, di scalette e/o passerelle per l'accesso, etc.) sono definite nell' **Art. 30**;
- j. Le modalità di deposito di materiali in magazzino, nel rispetto delle norme di sicurezza (con particolare riferimento a sostanze combustibili, olio lubrificante, solventi, etc.) sono definite nell' **Art. 31**;
- k. Le modalità di utilizzo di locali igienici e docce, nonché le norme sull'assegnazione di stipetti, armadi, ripostigli, ed altro sono definite nell' **Art. 32**);
- l. La disciplina dei rapporti con il personale addetto alla banchina, alle attrezzature, o alla guardiana sono definite nell' **Art. 33**;

24. Approvazione dell'assemblea dei soci.

Il regolamento della sede nautica della sezione è emanato con deliberazione del C.D., soggetta all'approvazione dell'assemblea dei soci della sezione, convocata ai sensi dell'art. 24 del Regolamento allo Statuto.

Le maggioranze previste per l'approvazione sono quelle dell'assemblea ordinaria dei soci.

25. Controllo della Presidenza Nazionale

I regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche di cui al precedente articolo 23, sono soggetti quale condizione integrativa dell'efficacia, alla ratifica della Presidenza Nazionale.

Successivamente all'intervenuta approvazione da parte dell'assemblea dei soci della struttura periferica, i regolamenti delle sedi nautiche delle SS.PP. sono da considerarsi parte integrante del regolamento nazionale, sia pure con efficacia limitata alla struttura periferica di provenienza.

La mancata conformità dei predetti regolamenti o delle singole norme regolamentari alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti Nazionali della L.N.I., ne determina ipso facto la nullità che può essere rilevata:

- d'ufficio dalla Presidenza Nazionale;
- su proposizione dell'organo decidente in sede di ricorso di cui all'art. 16;
- su istanza di almeno un decimo dei Soci Ordinari della Struttura Periferica da trasmettersi per il tramite del Presidente della Sezione che dovrà provvedere all'inoltro entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza corredandola del proprio parere.



LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI ORTONA

LNI

Pagina
19 di 33

“Regolamento interno della sede nautica”

Capo VI

Disposizioni finali. Prima applicazione

26. Entrata in vigore. Prima applicazione.

Il regolamento nazionale delle sedi nautiche L.N.I. entra in vigore a decorrere dalla data del 1° aprile 2018. La prima lista di assegnazione/mantenimento al 01/01/2019 coincide con la situazione dei posti barca al 31/12/2018 e, analogamente, per la lista d’attesa.

Entro il 31/12/2018 la struttura periferica avrà emanato il regolamento locale in attuazione degli artt. 23 e 24, e lo avrà inviato al Delegato Regionale per la successiva trasmissione alla Presidenza Nazionale corredati dal proprio parere circa la conformità di cui al precedente art. 25 e dandone informazione alla Sezione/Delegazione. Dell’esito di detta verifica, il Delegato Regionale informa la struttura periferica, mettendo per conoscenza la Presidenza Nazionale, Ufficio Regolamenti.

La graduatoria di merito per l’anno 2020 di cui all’art. 14, dovrà essere formulata in ottemperanza alle norme del regolamento nazionale e del regolamento sede nautica della s.p. di cui all’art. 23

27. Esenzioni

Nel limite massimo della percentuale del 5% dei posti barca disponibili, superati i quali si provvede con la priorità ai più anziani di età/iscrizione, possono essere esentati dal partecipare alle graduatorie i soci con più di 50 anni di iscrizione alla LNI e/o con più di 75 anni di età, purché non comproprietari della propria imbarcazione con comproprietà stipulata in data successiva a quella di assegnazione del posto barca, salvo quanto disposto dall’art. 20 del presente regolamento. Le domande di esenzione dovranno comunque essere avanzate, anno per anno, all’Organo di governo della struttura.

Capo VII

Disciplina residuale

28. Modalità per la rimozione forzata

Il socio, preventivamente avvisato del provvedimento con Raccomandata A.R., secondo quanto accettato e sottoscritto dallo stesso nel punto N della lettera di richiesta di assegnazione di posto barca, deve entro 7 giorni dalla comunicazione ufficiale della sanzione liberare il posto occupato; qualora, trascorso il termine, il Socio non provvede si farà ricorso all'autorità giudiziaria con addebito delle spese di giudizio e del canone maggiorato del 100% dal giorno di abusiva occupazione.



LEGA NAVALE ITALIANA

SEZIONE DI ORTONA

LNI

Pagina
20 di 33

“Regolamento interno della sede nautica”

29. Alaggio, varo, rimessaggio, stazionamento, uso attrezzature

Modalità di:

- a. **alaggio e varo:** le operazioni di varo e/o alaggio delle unità da diporto vanno prenotate il giorno precedente e non possono essere effettuate in concomitanza con manifestazioni o altre attività istituzionali, salvo casi di effettiva e/o motivata urgenza comunque autorizzate.
- Le operazioni di varo ed alaggio sono consentite alle piccole imbarcazioni da diporto non superiori a metri 5,50 di lunghezza e a Kg. 800 di peso complessivo; esse devono essere trasportate su idoneo carrello su ruote; le suddette operazioni sono consentite solo nelle ore di apertura della sede ed in presenza dell'addetto della sede nautica, con il quale il socio armatore prenderà opportuni accordi; le predette operazioni possono effettuarsi solo in condizioni meteo-marine e di marea favorevoli e senza persone a bordo;
- il varo e alaggio di imbarcazioni di dimensioni e peso superiori a quelli indicati possono essere autorizzate previa verifica della disponibilità del proprietario di un idoneo mezzo attrezzato (fuoristrada con gancio di traino omologato) nonché di personale di supporto.
 - l'utilizzo dello scivolo avviene nella piena e totale responsabilità dell'utente che, preliminarmente all'inizio delle operazioni, deve verificare la disponibilità delle aree di varo e alaggio, le condizioni e lo stato d'uso delle attrezzature e dei mezzi propri utilizzati ed effettuare la conseguente valutazione degli eventuali rischi derivanti dalle operazioni di messa in mare (varo) e /o di alaggio che intende effettuare.
 - l'impiego dello scivolo è comunque subordinato alla perfetta efficienza ed alla valida copertura assicurativa dei mezzi navali e terrestri impiegati nonché alla disponibilità di idonei cunei per arrestare il carrello di alaggio.
 - l'uso dello scivolo è vietato ai minori di anni 18.
 - l'accesso allo scivolo nonché alle operazioni di varo e/o alaggio devono essere effettuate da una imbarcazione per volta
 - le imbarcazioni in attesa di effettuare le operazioni di varo e alaggio devono sostare a distanza di sicurezza, sia in mare che a terra, da quelle già impegnate nelle predette operazioni evitando di creare intralci agli altri mezzi e comunque non oltre la transennatura predisposta ai lati dello scivolo;
 - durante le operazioni di varo e alaggio delle imbarcazioni i soci ed eventuali ospiti potranno transitare esclusivamente entro il percorso esterno del corridoio di lancio delimitato dalla transennatura.
 - le operazioni di varo e alaggio non potranno essere operate se il corridoio per il varo e alaggio non è transennato o impegnato da persone o cose al suo interno.
 - i genitori di minorenni presenti in sede, durante dette operazioni, dovranno vigilare onde evitare pericolosi attraversamenti del corridoio o soste all'interno dell'area operativa da parte degli stessi.
 - E' fatto divieto di impegnare il percorso esterno con qualsivoglia oggetto o mezzo.
 - Le operazioni di varo e successivo alaggio devono svolgersi nel seguente modo:



LEGA NAVALE ITALIANA

SEZIONE DI ORTONA

LNI

Pagina
21 di 33

“Regolamento interno della sede nautica”

1. Il socio, proprietario dell'imbarcazione opportunamente coadiuvato da personale di sua fiducia, posiziona il natante lungo la rampa di discesa bloccando il carrello con idonei cunei.
 2. L'addetto alla sede nautica assicura il cavo del verricello al gancio del carrello e procede ad una breve salita per consentire la liberazione dei cunei dalle ruote del carrello.
 3. Successivamente azionerà l'argano per dare inizio alla discesa non prima di essersi assicurato che tutta l'area operativa è transennata e libera da estranei. Una volta posizionato il carrello in acqua, il varo dell'imbarcazione deve essere a cura del socio proprietario opportunamente coadiuvato da persone di sua fiducia.
 5. Per le operazioni di alaggio si procede con modalità esattamente inverse.
- Il socio proprietario è l'unico responsabile della sicurezza delle operazioni di varo e alaggio della propria imbarcazione. Qualsiasi danno a cose o persone derivante dalle operazioni di varo e alaggio è da ascrivere alla esclusiva responsabilità del socio proprietario.
- b. **rimessaggio** : è vietato detenere nell'area assegnata per il rimessaggio sostanze infiammabili o serbatoi contenenti carburante; l'area di rimessaggio assegnata deve essere tenuta pulita ed in ordine; le operazioni di piccola manutenzione, effettuate dal socio o da ditta da lui incaricata, sono consentite previa autorizzazione del Presidente o altro membro del Consiglio Direttivo delegato, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e ambientali. L'area a terra è concessa al socio esclusivamente per il ricovero dell'unità da diporto di sua proprietà nelle modalità disposte di volta in volta dalla Direzione della Sezione.
 - c. **stazionamento a terra**: i carrelli di alaggio devono essere costantemente oggetto di manutenzione, in particolare devono essere stabili, senza ruggine e con un adeguato e funzionale apparato di movimentazione; una volta al posto assegnato la barca deve poter essere comunque facilmente movimentata per necessità tecniche della sezione o situazioni di pericolo in generale. Tutte le unità hanno l'obbligo di mantenere in perfetta efficienza ed in stato di approntamento gli impianti per la segnalazione e/o l'estinzione e di adottare tutte le precauzioni tese a scongiurare possibili cause di incendio. E', inoltre, tassativamente vietato il trasporto di carburanti in contenitori non omologati, effettuare rifornimenti ai serbatoi fissi mediante travasi di liquidi infiammabili, è altresì vietato effettuare lavori a bordo o nelle aree in concessione di qualsiasi tipo con l'impiego di fiamme libere o apparecchi tipo saldatrici, smerigliatrici, fiamme ossidriche e tutto quanto possa provocare scintille o fiamme libere, compresi i lavori di verniciatura a spruzzo che possono arrecare danni alle altre imbarcazioni. E' d'obbligo la rigorosa osservanza delle Ordinanze emanate dal Comandante del Porto. Tutti i rifiuti prodotti devono essere smaltiti nel rispetto delle norme regolamentari e di legge a cura del socio proprietario dell'unità da diporto.
 - d. **utilizzo delle attrezzature**: l'uso del verricello elettrico per l'alaggio e varo delle imbarcazioni è consentito esclusivamente al personale con contratto di lavoro dipendente della sezione L.N.I.
 - e. **utilizzo pontili e banchine**: i soci titolari di ormeggio al pontile galleggiante saranno dotati di tessera magnetica per accedere al cancello di ingresso previo versamento di una quota



LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI ORTONA

LNI

Pagina
22 di 33

“Regolamento interno della sede nautica”

forfettaria stabilita dal Consiglio Direttivo; in caso di smarrimento della tessera sarà rilasciata una nuova tessera previa autocertificazione di avvenuto smarrimento; l'utilizzo dei pontili e delle altre strutture simili deve avvenire in modo da non comprometterne l'integrità nel tempo evitando di accedervi con calzature o mezzi inadeguati e di notte senza adeguati ausili luminosi, evitando di tenere inutilmente accesi i motori, e di svolgere lavori di rimessaggio o di altro genere, o avere comportamenti che possano apportare danni alle persone e alle strutture del sodalizio, all'ambiente e alle unità da diporto degli altri soci; non è ammesso lasciare rifiuti di alcun genere e i soci sono tenuti a mantenere in ordine e in modo da non creare intralcio eventuali tubi per l'acqua, cime e cavi di corrente; non è consentito posizionare tender o altro materiale ingombrante. E' vietato utilizzare il pontile per effettuare opere di manutenzione senza previa autorizzazione. L'uso dei servizi, luce ed acqua, deve avvenire evitando gli sprechi; per l'allacciamento alle prese elettriche i Soci devono munirsi di cavi idonei e protetti in tubazione pvc isolante (paraolio) secondo le disposizioni di legge in vigore. L'utilizzo dell'energia elettrica è limitato alle esigenze di emergenza e per la ricarica delle batterie che deve avvenire sotto sorveglianza del Socio proprietario dell'unità; l'alimentazione dei servizi è ammessa solo nel caso in cui il Socio sia presente a bordo. E' fatto divieto di lasciare incustoditi lacci o pompe personali sui pontili e nella sede nautica. L'uso dei servizi agli ormeggi è soggetto a partecipazione di spesa nei modi fissati dal CdS. Tutte le unità ormeggiate hanno l'obbligo di mantenere in perfetta efficienza ed in stato di approntamento gli impianti per la segnalazione e/o l'estinzione di incendi e i Soci titolari dell'ormeggio hanno l'obbligo di adottare tutte le precauzioni tese a scongiurare possibili cause di incendio. E', inoltre, tassativamente vietato il trasporto di carburanti in contenitori non omologati, effettuare rifornimenti ai serbatoi fissi mediante travasi di liquidi infiammabili, è altresì vietato effettuare lavori a bordo o nelle aree in concessione di qualsiasi tipo con l'impiego di fiamme libere o apparecchi tipo saldatrici, smerigliatrici, fiamme ossidriche e tutto quanto possa provocare scintille o fiamme libere, compresi i lavori di verniciatura a spruzzo che possono arrecare danni alle altre imbarcazioni. E' d'obbligo la rigorosa osservanza delle Ordinanze emanate dal Comandante del Porto. Tutti i rifiuti prodotti devono essere smaltiti nel rispetto delle norme regolamentari e di legge a cura del socio proprietario dell'unità da diporto.

- f. **Utilizzo imbarcazioni di servizio:** il Sodalizio mette a disposizione dei Soci assegnatari di ormeggio una imbarcazione a remi per il traghettaggio di max una persona a bordo (il solo conduttore); i Soci che decidono di utilizzare tali mezzi sono tenuti a controllare la presenza delle dotazioni di bordo prescritte dal Codice della Navigazione e le condizioni del mezzo, è obbligatorio indossare il giubbotto di salvataggio assumendo in prima persona il rischio per danni a se stessi ed a terzi manlevando la Sez. L.N.I. di Ortona, i suoi dirigenti ed addetti da ogni responsabilità.

L'uso della unità da diporto a motore per i servizi in generale è consentita esclusivamente al personale della L.N.I. Sez. di Ortona. Pertanto è opportuno durante la navigazione:



LEGA NAVALE ITALIANA

SEZIONE DI ORTONA

LNI

Pagina
23 di 33

“Regolamento interno della sede nautica”

- l'uso obbligatorio dello stacco di sicurezza (bracciale) che deve essere inserito al polso e collegato al telecomando o motore, a seconda dei casi, della imbarcazione;
- l'uso obbligatorio del giubbotto e/o salvagente autogonfiabile ovvero giubbotto salvagente omologato.
- il controllo obbligatorio dell'efficienza e la completezza delle attrezzature di emergenza, dei dispositivi di protezione dagli incidenti e infortuni in mare e la presenza delle dotazioni di bordo previste dalle leggi vigenti prima di intraprendere la via del mare.

30 Disposizioni per l'ormeggio

Disposizioni di dettaglio per l'ormeggio:

- a. **posto barca:** Il socio assegnatario, preliminarmente all'uso del posto barca, deve verificare con i propri mezzi o servendosi di esperti esterni alla L.N.I. sezione di Ortona comunque sotto la sua esclusiva responsabilità, la conformità dell'ormeggio assegnatogli in tutte le parti che lo compongono (catenarie, cime di ormeggio, brache, gavittelli, boe, bitte ecc.) o del posto a terra, alle proprie esigenze, alle caratteristiche della propria imbarcazione e la rispondenza alle caratteristiche di sicurezza nell'uso dello stesso, anche in considerazione della presenza delle altre imbarcazioni ormeggiate o attigue, rimanendo egli stesso responsabile nel periodo dell'assegnazione del mantenimento delle condizioni necessarie ai fini di sicurezza. Il socio assegnatario è responsabile per i danni e le modifiche arrecate alle strutture assegnategli. Nelle ipotesi di punto di ormeggio preesistente si fa riferimento a quanto indicato al punto a del presente articolo. Le unità da diporto non auto svuotanti devono essere provviste di idonea pompa di sentina funzionante ed è compito del socio provvedere alla sorveglianza ed eventuale svuotamento dell'unità e rinforzo degli ormeggi in caso di maltempo.

I Soci assegnatari dell'area in concessione della Lega Navale Sez. di Ortona per l'ormeggio con i gavittelli, sono tenuti ad ancorare le imbarcazioni con materiale proprio: corpo morto, catene, ancore, cime, brache, cavittelli, boe, bitte, a loro spese e cura; i Soci sono altresì tenuti al mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'ormeggio essendo essi stessi direttamente responsabili dei danni arrecati a terzi.

Prima di occupare un posto barca in acqua o a terra con l'unità da diporto i Soci debbono presentare in segreteria idonea documentazione da cui risulti il contratto di assicurazione in corso di validità

- b. **parabordi:** tutte le imbarcazioni all'ormeggio devono essere dotate di parabordi in numero e dimensioni adeguate;
- c. **cime d'ormeggio:** le cime devono essere di adeguate dimensioni rispetto alle dimensioni e al peso dell'imbarcazione.
- d. **sistema antistrappo:** le cime di ormeggio fissate alla banchina o ai pontili devono essere dotate di apposite molle con sistema di ritenuta di sicurezza antistrappo che non devono presentare ruggine; è vietato usare pneumatici o altri sistemi simili



LEGA NAVALE ITALIANA

SEZIONE DI ORTONA

LNI

Pagina
24 di 33

“Regolamento interno della sede nautica”

- e. **scalette e/o passerelle per l'accesso:** è assolutamente vietato l'utilizzo di scalette e/o passerelle in caso di presenza di neve; è fatto divieto di utilizzare passerelle non idonee e lasciarle in posizione tale da intralciare i movimenti e le vie di esodo lungo il pontile.
- f. **pontili galleggianti :** è fatto divieto sui pontili, di trascinare o lasciare cose che possano arrecare direttamente o indirettamente danni alle strutture e nocimento alle persone ovvero che creino intralcio al transito e al sistema antincendio. L'accesso agli animali è consentito, il socio si impegna a controllare gli animali in oggetto e dotarli di guinzaglio, museruola e raccogliere le loro deiezioni. E' fatto divieto assoluto di scaricare in mare olio, carburanti, detersivi o materiali inquinanti e di effettuare lavori che possano inquinare l'ambiente circostante. E' di pertinenza della Sezione il posizionamento e controllo delle catenarie e dei pendini, mentre spetta al socio provvedere al posizionamento e alla manutenzione delle cime e delle molle di ormeggio di prua e di poppa. L'attività di manutenzione degli ormeggi è soggetta a partecipazione di spesa da parte degli assegnatari di posto barca nei modi fissati dal CdS. E' fatto espresso divieto agli assegnatari dei posti barca di consegnare chiavi od altri strumenti atti a consentire l'accesso alla Sede Nautica o alle proprie imbarcazioni a terzi ed a soggetti non appartenenti alla L.N.I. sez. di Ortona , salvo la espressa autorizzazione del Presidente ed esclusivamente per esigenze tecniche operative di sicurezza e comunque per il tempo strettamente necessario per l'attuazione delle indicate operazioni.

31. Deposito materiali

Nelle aree di pertinenza della sezione non è permesso depositare rifiuti pericolosi, speciali, materiali infiammabili o tossici, contenitori vari, olii e solventi e qualsiasi cosa che non sia direttamente correlata all'attività di socio. Si specifica che i cassonetti presenti nella base nautica possono accogliere esclusivamente le tipologie di rifiuti indicate nei rispettivi contenitori, nel rispetto delle norme locali che disciplinano la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

32. Servizi igienici, docce, stipetti

L'uso di spogliatoi e docce è riservato ai soci e agli ospiti autorizzati, i minorenni devono essere tenuti costantemente sotto controllo dal tutore legale, è fatto divieto di lasciare negli spogliatoi attrezzature e vestiario oltre il tempo necessario all'utilizzo degli stessi, i soci sono tenuti a lasciare spogliatoi e bagni in condizioni adeguate e mantenere l'ordine.

33. Rapporti con il personale addetto

I rapporti con il personale addetto della L.N.I. sez. di Ortona saranno regolati dai relativi contratti collettivi di lavoro stipulati. In ogni caso il personale dipendente alla pari dei Dirigenti della Sezione non sono responsabili per furti delle imbarcazioni, delle loro dotazioni, di materiali e di quanto altro possa essere lasciato a bordo o depositato nell'ambito della concessione. I rapporti



LEGA NAVALE ITALIANA

SEZIONE DI ORTONA

LNI

Pagina
25 di 33

“Regolamento interno della sede nautica”

con il personale addetto, devono essere improntati al rispetto reciproco; negli orari di servizio e al di fuori il personale non è tenuto ad effettuare operazioni che non rientrano nel proprio contratto o mansionario; si precisa che il personale dipendente della Sezione non è autorizzato a salire a bordo delle imbarcazioni dei soci senza la presenza del socio armatore, salvo casi di emergenza, per i quali è necessaria autorizzazione scritta per le eventuali operazioni da svolgere;

34. Attività sportive

Le Basi Nautiche sono di supporto per le attività sociali, propagandistiche e sportive organizzate dalla Sezione e adibite allo stazionamento dei mezzi nautici di proprietà della stessa.

Allo scopo di promuovere la realizzazione dei fini statutari la sezione può costituire i seguenti Gruppi Sportivi: vela, modellisti, pesca sportiva, sub, canottaggio, canoa.

Il Consigliere allo Sport, coadiuvato dai Direttori Tecnici dei Gruppi Sportivi, deve attenersi alle norme del Regolamento Nazionale per i Gruppi Sportivi della L.N.I. edizione 24/6/1979 (art. 6 comma 4).

Le derive veliche, e le canoe e/o Kayak di proprietà della Sezione, previa autorizzazione del Consigliere agli Sport e/o del Direttore Tecnico, sono, per allenamento e pratica, a disposizione dei Soci i quali si assumono ogni responsabilità per l'uso di dette derive sia verso la Sezione che verso terzi. Per i minorenni è necessaria l'autorizzazione dei genitori o di chi ne esercita la potestà ed è a loro demandata, anche, l'assistenza durante le uscite in mare di cui assumono ogni responsabilità. Le derive e le imbarcazioni sportive in generale di proprietà dei soci devono essere provviste di idonea assicurazione R.C.

Tutte le manifestazioni sportive sia a livello amatoriale, di propaganda o agonistiche devono essere organizzate nel pieno rispetto delle norme che ne regolano lo svolgimento, autorizzate dalle competenti autorità e preventivamente approvate dal C.d.S. E' competenza del Consigliere allo Sport e dei Direttori Tecnici dei vari settori organizzanti accertarsi del rispetto di tali norme. Il Consigliere allo Sport, i Direttori Tecnici e gli Istruttori debbono prendere visione, oltre che dei Regolamenti delle Federazioni Sportive del C.O.N.I. anche del Regolamento dei Centri Nautici L.N.I. e del Regolamento per i Gruppi Sportivi della L.N.I. e rispettarli scrupolosamente; assumono, alla pari, ogni eventuale responsabilità per danni a cose o persone addebitabili al mancato rispetto delle norme ed in particolare per quelle previste per la salvaguardia della vita umana in mare.

Il consigliere allo sport e i direttori sportivi dei gruppi sono responsabili della verifica del rispetto delle norme sanitarie per l'attività sportiva.

I direttori sportivi presentano entro la fine di settembre di ogni anno il programma per le attività sportive dell'anno successivo. Il programma è presentato e vagliato dal Consiglio Direttivo per l'approvazione a cura del Consigliere allo Sport.



LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI ORTONA

LNI

Pagina
26 di 33

“Regolamento interno della sede nautica”

Qualsiasi Socio che frequenti la sede sociale o le basi nautiche, ovvero partecipi ad attività sportive o sociali organizzate dal sodalizio, pone a suo rischio e carico qualsiasi sinistro che eventualmente potrà subire o arrecare ad altri, manlevando la Sez. di Ortona della L.N.I. i suoi organi e Soci, e le persone incaricate dalla stessa L.N.I. di svolgere una qualsiasi funzione o attività sociale, da ogni responsabilità. Per prestare collaborazione nell'organizzazione e svolgimento di attività e manifestazioni sportive, anche ai fini dell'ottenimento del punteggio di merito per la graduatoria, i soci devono preventivamente iscriversi al gruppo sportivo tesserandosi presso la Federazione Sportiva di riferimento.

Le quote supplementari di frequentazione dei corsi di avviamento e/o di perfezionamento allo sport verranno stabilite annualmente dal C.D.S

35. Norme transitorie

Il presente regolamento Interno è fonte esclusiva di disciplina della Sezione di Ortona della L.N.I., Esso, così come ogni sua revisione, debitamente convalidata dal CDS ed approvata dall'Assemblea dei Soci entra in vigore immediatamente dopo la ratifica della Presidenza Nazionale. Il Consiglio Direttivo provvederà alla comunicazione delle varianti al regolamento mediante affissione presso la sede della sezione di Ortona della Lega Navale Italiana. Dalla sua entrata in vigore il presente regolamento sostituisce tutti i precedenti regolamenti e disposizioni nelle materie da esso disciplinate.

In caso di contenzioso amministrativo le spese di giudizio sono a totale carico del sodalizio e non degli amministratori pro tempore.

In riferimento al punto D comma 2 della tabella dei punteggi di merito allegata al presente regolamento, per partecipazione attiva si intende l'aver ricoperto incarichi direttivi o di collaborazione e/o aver partecipato ad almeno due (2) manifestazioni l'anno.

Tutti i soci sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle disposizioni del presente regolamento e delle sue delibere attuative adottate dal C.D.

ALLEGATI:

Allegato 1 – Tabella punteggio graduatoria di merito

Allegato 2 – Fac Simile richiesta di collaborazione

Allegato 3 – Scheda per l'assegnazione del punteggio di attività

Allegato 4 – Richiesta di assegnazione di posto barca



LEGA NAVALE ITALIANA

SEZIONE DI ORTONA

LNI

Pagina
27 di 33

“Regolamento interno della sede nautica”

Allegato 1 – TABELLA PUNTEGGIO GRADUATORIA DI MERITO

TABELLA DEI PUNTEGGI DI MERITO

Allegata al regolamento delle sedi nautiche delle strutture periferiche

Il CdS al termine di ogni anno solare provvede ad assegnare ai soci il punteggio di merito maturato nell'anno e stila la graduatoria di merito necessaria per l'assegnazione dei servizi offerti dalla struttura quali i posti barca a mare e a terra, posti per natanti e attrezzature sportive, parcheggi, piazzuole, uso delle imbarcazioni di proprietà della struttura. La graduatoria costituisce la lista di attesa attraverso cui, in modo tassativo ed esclusivo, può ottenersi l'assegnazione del posto barca. Essa deve essere pubblicata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria può essere presentato ricorso con raccomandata a.r. avverso la graduatoria pubblicata e limitatamente alla posizione di interesse.

Ai sensi dell'art. 14, co. 8, del presente regolamento, "Il mantenimento dell'assegnazione del posto barca, una volta assegnato, è subordinato al conseguimento del punteggio di merito minimo stabilito per ciascun anno, necessario all'assegnazione dei posti barca disponibili".

I punti di merito, per la formazione delle graduatorie, sono attribuiti ai soci in regola, secondo i seguenti parametri:

TABELLA PUNTEGGIO MERITO	PUNTI
A. ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
1. Presidente di Sezione e Delegato Regionale iscritto alla struttura	5,00
2. Componenti del Consiglio Direttivo, Collegio Probiviri e Collegio Revisori Conti	3,00
B. ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE	
1. Attività tecniche e manutentive e collaborazioni conferite dal Presidente della struttura periferica, prestate per l'intero anno, senza alcuna remunerazione, il cui espletamento sia verificato al termine dell'anno con apposita delibera dell'organo di governo della struttura periferica*	2,00
2. Per la partecipazione a comitati organizzativi di eventi sportivi, sociali e promozionali riscontrata con delibera del CDS	0,50 ad evento (fino a max 2 punti)
3. Nell'ambito delle attività dei gruppi sportivi: per la carica di direttore, coadiutore, istruttore, allenatore, giudice di regata, giudice di gara, esperto velista LNI, conferito o riscontrato da delibera del C.d.S. Componente di commissione tecnico legale	2,00
4. Delegati scolastici iscritti alla struttura, che abbiano concretamente svolto attività istituzionali, documentata e avallata dall'Organo di governo di una struttura periferica	2,00



LEGA NAVALE ITALIANA

SEZIONE DI ORTONA

LNI

Pagina
28 di 33

“Regolamento interno della sede nautica”

C. MERITI SOCIALI INDIVIDUALI	
1. Per attività di collaborazione occasionale di particolare rilevanza e per la partecipazione ad eventi sportivi, promozionali e sociali deliberati dal C.D. e riscontrati dallo stesso.	0,30 0,50 con unità da diporto
2. Partecipazione con le insegne della L.N.I., autorizzata/richiesta dall'organo direttivo, a: <ul style="list-style-type: none">▪ eventi sportivi di particolare interesse nautico (gare veliche di carattere nazionale, regate nazionali e/o internazionali, campionati nazionali e/o internazionali);▪ gare di pesca e canottaggio ufficiali valevoli per la qualificazione a campionati nazionali e/o internazionali	0,50 0,80 con unità da diporto (fino a max 2 punti)
3. Partecipazione con le insegne della L.N.I., autorizzata/richiesta dall'organo direttivo a eventi sociali e nautici con messa a disposizione della propria unità per fini istituzionali della L.N.I. (per ogni evento)	0,30 0,50 con unità da diporto
4. Per <ul style="list-style-type: none">▪ particolari riconoscimenti istituzionali di merito deliberati dall'assemblea su proposta del CD▪ conseguimento di risultati sportivi di rilievo nel settore della nautica ovvero della pesca sportiva (tutti con apposita delibera dell'organo direttivo).	2,00
5. Socio benemerito ai sensi dell'art. 4 del regolamento allo Statuto	2,00
6. Partecipazione ad assemblee e convegni organizzati dalla Sezione	0,30
D. ANZIANITA' DI ISCRIZIONE ALLA LNI E PARTECIPAZIONE ATTIVITA'	
1. Per ogni anno di anzianità di iscrizione alla sezione negli ultimi 10 anni consecutivi	0,20 per ogni anno
2. Per ogni anno di partecipazione attiva negli ultimi 10 anni	0,20 per ogni anno

*Il punteggio per attività tecniche e manutentive si ottiene partecipando in modo continuativo e non sporadico e/o occasionale all'attività di supporto alla Sezione e se il Socio cui sia richiesta la prestazione la presti con costanza e con il solo rimborso delle spese (meglio ancora se le spese siano sostenute dalla Sezione, quando ciò sia ordinariamente possibile) rinunciando all'onorario. Per le attività di natura professionale (di consulenza, assistenza legale, progettualità tecnica, ecc), rese dal socio professionista senza alcun addebito di onorario, il CDS valuta i presupposti per l'attribuzione del punteggio di merito all'atto della verifica dell'incarico svolto (all'uopo viene istituito apposito registro).

I componenti del CDS possono cumulare i propri punti con Anzianità e meriti individuali;
I punti relativi alla attività di organizzazione possono cumularsi con i punti individuali e di anzianità.

A parità di punteggio, è data la preferenza, nell'ordine:
- anzianità d'iscrizione presso la struttura periferica;
- anzianità d'iscrizione presso la Presidenza Nazionale;
- anzianità anagrafica



LEGA NAVALE ITALIANA

SEZIONE DI ORTONA

LNI

Pagina
30 di 33

“Regolamento interno della sede nautica”

Allegato n. 3

LEGA NAVALE ITALIANA

- Sezione di Ortona -

RICHIESTA PUNTEGGIO PER ATTIVITA' SOCIALE SVOLTA

(Da consegnare contestualmente con la richiesta di posto barca/ inserimento in graduatoria di merito)

SOCIO E BARCA _____

TESSERA LNI Nr. _____

N.	DATA ¹	MOTIVAZIONE USCITA ²	FIRMA ³
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

_____, li _____

Il Socio richiedente

¹ indicare la data attività

² indicare la motivazione dell'uscita (es. Regata, uscita sociale, etc. etc.)

³ Firma di un socio membro del Direttivo o incaricato per la manifestazione



LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI ORTONA

LNI

Pagina
31 di 33

“Regolamento interno della sede nautica”

Allegato n 4

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI POSTO BARCA

AL PRESIDENTE
DELLA LEGA NAVALE ITALIANA
SEZIONE DI ORTONA

Il Sottoscritto (1)..... nato a..... il/...../.....e residente in
.....(), c.f. _____, recapito telefonico cell.
_____, e-mail.....nella sua qualità di socio ordinario di codesta sezione, nr.
Tessera sociale _____

CHIEDE

di essere inserito nella graduatoria / lista di attesa annuale per l'assegnazione di posto barca della base nautica della Sezione di cui all'art.15 del “Regolamento Nazionale delle Basi Nautiche e delle Strutture Periferiche” .

A tal fine, reso edotto delle norme dello Statuto, del Regolamento dello Statuto e delle norme regolamentari integrative nazionali della LNI, che dichiara di aver compreso ed accettato, attesta sotto la propria responsabilità:

A) di essere in regola // di impegnarsi a mettersi in regola entro il 31 marzo p.v (2) .con il tesseramento per l'anno venturo.
B) di essersi tesserato presso la Presidenza Nazionale e/o strutture periferiche LNI diverse da codesta Sezione per gli anni (3)

C) di essere in atto proprietario unico // comproprietario con quota maggioritaria // comproprietario con quota paritaria (2) con il socio ordinario // i soci ordinari (2):

sig. e sig.

dell'unità da diporto (2) denominata,

immatricolata al n..... dell'apposito registro dell'uff. marittimo // uff. motorizzazione

(2) di.....avente le seguenti caratteristiche:

- lunghezza fuori tutto mt..... - larghezza alla sezione maestra mt.

- anno di costruzione.....- sistema di propulsione (4).....

- superficie velica (delle sole vele che si possono alzare contemporaneamente su attrezzature fisse, escludendo spinnaker e simili) mq.....- potenza massima d'esercizio del motore hp.....

D) di aver già provveduto // di impegnarsi a provvedere entro il 31 marzo p.v. (2) al versamento della quota di iscrizione nel registro del naviglio LNI per l'anno successivo.



LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI ORTONA

LNI

Pagina
32 di 33

“Regolamento interno della sede nautica”

F) di assumere l'impegno di cui all'art.3 dello Statuto della LNI e art. 8 lett. (g del Reg. Nazionale. di utilizzare la propria unità da diporto con continuità e di metterla a disposizione della Sezione per il perseguimento delle finalità istituzionali, previo adeguato preavviso.

G) di attestare formalmente così come prescritto dall'art. 7 lett. f del Regolamento Nazionale delle Basi Nautiche e delle Strutture Periferiche di aver ottemperato all'obbligo dell'assicurazione dell'unità da diporto, per furto, incendio ed eventi di forza maggiore.

I) di assumere l'impegno di non usare il posto barca eventualmente assegnatogli formalmente o di fatto come ormeggio inoperoso.

L) di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Nazionale, la Lega Navale Italiana e i Dirigenti delle strutture periferiche, svolgendo attività gratuita e volontaria per il perseguimento dei fini sociali:

1. non assumono alcuna responsabilità per danni a persone o a cose indebitamente introdotte o introdottesi illegalmente nell'area della Base Nautica di appartenenza del Socio;

2. non rispondono dei danni dipendenti da condizioni meteo sfavorevoli o di danni che possono derivare da eventuali furti totali, parziali e/o atti vandalici. La LNI e i Dirigenti della sezione non assumono eventuali responsabilità in caso di mancata stipula o rinnovo di idonea assicurazione per R.C., furto ed incendio da parte del Socio danneggiante che abbia attestato falsamente l'esistenza della polizza assicurativa;

3. non rispondono in nessun caso dei danni derivanti alle persone e alle cose, sia durante la sosta dell'imbarcazione all'ormeggio o in secco, sia durante le operazioni di alaggio e di varo od altro che dovranno avvenire a spese, cura e carico del Socio Armatore;

M) di considerare, pertanto, assolutamente inoffensivi la Lega Navale Italiana, il Presidente p.t. e il C.D.V. della LNI Sez. Ortona, i loro ausiliari, nei riguardi di ogni e qualsivoglia rivendicazione, nessuna esclusa o eccettuata, possa presentarsi a causa e in conseguenza dello stazionamento dell'imbarcazione/natante autorizzata/o presso i pontili della LNI Sez. Ortona, atteso che sono stato altresì reso edotto sul fatto che i predetti soggetti **NON** hanno alcuna responsabilità per la perdita di vita, lesioni a componenti degli equipaggi o altri, nonché per la perdita, il danneggiamento totale e/o parziale, il furto totale e/o parziale dell'imbarcazione/natante;

N) nel caso di revoca dell'autorizzazione all'ormeggio, sono stato specificatamente avvertito che avrò 7 (sette) giorni lavorativi, dalla ricezione della comunicazione della Presidenza di sezione, per provvedere alla liberazione del posto barca.

Decorso inutilmente tale termine, sono consapevole ed approvo espressamente che la Presidenza di sezione della LNI applicherà una penale pecuniaria pari al doppio della tariffa giornaliera applicata dalla S.P. per l'occupazione di posti barca provvisori (art. 4 del R.I.) a decorrere dal giorno successivo alla scadenza dei 7 (sette) giorni assegnati sino all'effettiva liberazione del posto barca, oltre l'eventuale imputazione di maggiori costi legali ed esecutivi a mio esclusivo carico per la rimozione, trasporto e deposito dell'imbarcazione presso altro concessionario, reietta sin d'ora ogni eccezione e/o azione in ordine alla dovuta refusione di tutti i predetti maggiori costi in favore della S.P.;



LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI ORTONA

LNI

Pagina
33 di 33

“Regolamento interno della sede nautica”

O) di essere l'unico responsabile per ogni danno a persone e/o cose che derivino da manovre di ormeggio, disormeggio o dallo stazionamento dell'imbarcazione stessa e di manlevare pertanto la Sezione e suoi incaricati da ogni responsabilità;

P) di accettare l'importo stabilito annualmente per l'uso del posto barca e degli eventuali costi aggiuntivi per i servizi accessori da parte della Dirigenza di sezione della LNI. Il Socio assegnatario si impegna a rimborsare tale importo entro le scadenze previste, in caso di pagamento rateale, ovvero entro il 31.03. dell'anno in corso in caso di pagamento in un'unica soluzione. **In ogni caso, il Socio, con la sottoscrizione del presente modulo, si riconosce volontariamente debitore nei confronti della LNI dell'importo stabilito per l'uso del posto barca, al netto di eventuali acconti versati, oltre gli interessi legali di mora dal giorno della scadenza sino all'effettivo saldo, oltre le spese legali di esazione a suo esclusivo carico ed impregiudicate le sanzioni disciplinari nei suoi confronti;**

Q) Eventuali lamentele, rimostranze o controversie di qualsiasi genere vanno inoltrate tramite esposti scritti e motivati al Presidente di Sezione. Avverso la soluzione adottata in prima istanza dal Presidente della Sezione, il Socio presentatore dell'esposto può avanzare ricorso, tramite la Presidenza stessa, al giudizio in seconda istanza del Collegio dei Probiviri **rinunciando al ricorso all'autorità giudiziaria per tutte le controversie rimettendo ogni decisione agli organi statuari a ciò preposti**, come da clausola compromissoria contenuta nello Statuto della LNI, accettata e confermata all'atto di iscrizione alla Lega Navale Italiana.

R) dichiaro di essere in possesso di patente nautica o aver frequentato presso la sezione un Corso Formativo di Base per la navigazione (Circolari della Presidenza Nazionale n° 213, del 19/02/2003 e n° 293, del 09/03/2018) che si allega alla presente.

Dichiaro di essere consapevole che, in tali casi, NON è ammesso il rapporto diretto dei Soci della Sezione con gli Organi Centrali o con la Presidenza Nazionale, conseguentemente ogni atto ad essi rivolto direttamente, senza il necessario tramite, è da ritenersi irrituale e pertanto irricevibile, come ribadito nella circolare P. N. n° 214 del 01/04/2003.

_____, li _____

Il Socio richiedente

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto, previa lettura di tutte le norme contenute nella presente istanza alle lett. A –P), nonché con particolare riferimento alle lett. D; G; L nn. 1.;2.;3.; M; N,O,P, Q dichiaro di averle comprese, accettate e approvate espressamente reietta fin d'ora ogni eccezione.

Il Socio

(FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE)

- (1) cognome e nome in maiuscolo o dattiloscritti
- (2) cancellare la voce non rispondente alla dichiarazione
- (3) indicare gli anni in caso affermativo, o scrivere NO
- (4) indicare vela o motore